

**Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei
"Joint Lab dell'Università del Piemonte Orientale"
- Laboratori Congiunti fra Università e Soggetti esterni**

(D.R. Rep. 1988/2022)

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Laboratori di Ricerca congiunta o Joint-Lab (nel prosieguo in breve "Laboratorio Congiunto") quali strutture o unità di ricerca istituite a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Ateneo e altri soggetti pubblici o privati, in conformità ai principi generali dettati dalla normativa vigente e dalla regolamentazione dell'Ateneo.

2. Lo strumento del Laboratorio Congiunto si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie e il mondo produttivo e scientifico esterno, al fine di sostenere l'attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali.

3. Il Laboratorio Congiunto viene costituito su una tematica di ricerca focalizzata su precisi obiettivi individuati dall'Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, in collaborazione con uno o più soggetti pubblici o privati. La costituzione del Laboratorio Congiunto deve rispondere a motivazioni strategiche e a finalità di rilevanza per l'Ateneo in coerenza con il Piano Strategico.

4. Il Laboratorio Congiunto ha sede presso i locali dell'Ateneo individuati appositamente e non può assumere autonomia giuridica o amministrativa. La responsabilità del Laboratorio Congiunto è affidata alla Direttrice/al Direttore del Dipartimento di afferenza della/del responsabile scientifica/o. La gestione tecnico-amministrativa è assicurata dalla struttura organizzativa di supporto al Dipartimento di afferenza della/del responsabile scientifica/o.

Articolo 2 - Procedura di costituzione del Laboratorio Congiunto

1. La proposta, presentata dalla/dal Responsabile Scientifica/o, approvata dal/dai Consiglio/Consigli di/dei Dipartimento/i interessato/i, deve essere deliberata, unitamente alla convenzione fra le parti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, previo parere favorevole della Commissione Spin-off e della Commissione per la Ricerca Scientifica riunite congiuntamente.

3. La proposta, deve riportare:

- il/i soggetto/i partecipante/i;
- la manifestazione di interesse da parte del/dei soggetto/i partecipante/i;
- le motivazioni strategiche e le finalità dell'insediamento;



- le tematiche di ricerca da sviluppare;
- gli obiettivi previsti e i relativi indicatori per il monitoraggio;
- la/il Responsabile scientifica/o individuata/o tra le professoresse/professori e le ricercatrici/ricercatori dell'Ateneo;
- i locali individuati per l'insediamento;
- la durata prevista;
- i costi previsti e i relativi finanziamenti, sia messi a disposizione del/i soggetto/i partecipante/i sia del Dipartimento/i interessato/i;
- la bozza della convenzione fra le parti, se già disponibile in tale fase.

4. Ai fini dell'effettuazione della propria valutazione, le Commissioni Spin-off e per la Ricerca Scientifica inviano una sintesi della proposta agli altri Dipartimenti, i quali, entro i successivi 20 giorni, possono formulare eventuali pareri e osservazioni. In tale occasione detti Dipartimenti possono altresì manifestare l'interesse a partecipare alla costituzione del Laboratorio Congiunto.

5. Acquisiti gli eventuali pareri e osservazioni degli altri Dipartimenti, le Commissioni, sentito/i il/i Dipartimento/i proponente/i, esprimono parere in merito alla proposta attraverso la predisposizione di apposita relazione illustrativa che viene trasmessa al Rettore per la presentazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Tali Organi deliberano in merito alla costituzione del Laboratorio Congiunto e, contestualmente o in una seduta successiva, alla relativa convenzione di cui al successivo Articolo 3.

Articolo 3 - Convenzioni per Laboratori Congiunti e funzionamento

1. La Convenzione deve prevedere i seguenti contenuti:

- a. gli obiettivi e le finalità del Laboratorio;
- b. il nome del Laboratorio Congiunto;
- c. il nominativo della/del Responsabile Scientifica/o e della/del Referente individuata/o dal/dai soggetto/i partecipante/i;
- d. l'elenco del personale dell'Ateneo e del/i soggetto/i partecipante/i che opereranno presso il Laboratorio Congiunto nella fase iniziale;
- e. la localizzazione e l'ampiezza degli spazi;
- f. i criteri di ripartizione fra le Parti delle spese di funzionamento e manutenzione degli spazi;
- g. l'elenco delle attrezzature messe a disposizione da ciascuna Parte;
- h. la previsione della costituzione di comitati di gestione e/o tecnici paritetici;
- i. le modalità di gestione di progetti o commesse realizzati congiuntamente o da una delle Parti attraverso il rimando a specifici accordi attuativi;
- j. nello svolgimento delle attività del Laboratorio Congiunto, l'impegno delle Parti al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*DNSH - "Do No Significant Harm"*) con riferimento all'Articolo 17 del Regolamento UE2020/852;
- k. l'impegno al rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo;
- l. l'impegno a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere;
- m. l'individuazione dell'unità amministrativa responsabile della gestione tecnico-



- amministrativa del Laboratorio;
- n. le modalità di gestione della proprietà intellettuale e dei relativi obblighi di riservatezza;
 - o. le regole per l'utilizzo reciproco dei rispettivi marchi;
 - p. gli adempimenti in tema di sicurezza e di coperture assicurative;
 - q. la durata e le clausole di rinnovo.

Articolo 4 - Responsabile Scientifica/o

1. La/il Responsabile Scientifica/o del Laboratorio Congiunto è responsabile dell'attuazione degli obiettivi e finalità del Laboratorio Congiunto, nonché di quanto previsto dalla Convenzione istitutiva.
2. La/il Responsabile Scientifica/o trasmette annualmente alla Commissione Monitoraggio della Ricerca la relazione di cui al successivo Articolo 5.

Articolo 5 – Monitoraggio dei Laboratori Congiunti

1. L'attività del Laboratorio Congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte della Commissione Monitoraggio della Ricerca. La/il Responsabile Scientifica/o trasmette annualmente alla suddetta Commissione una relazione contenente:
 - a) la descrizione delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
 - b) il rendiconto economico della gestione;
 - c) le prospettive di sviluppo del Laboratorio Congiunto.
2. La Commissione Monitoraggio della Ricerca esprime parere in merito alla richiesta di rinnovo del Laboratorio Congiunto di cui all'art. 8.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale

1. I risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito delle attività del Laboratorio Congiunto saranno di titolarità delle Parti in misura del grado di apporto ai progetti conferito da ciascuno di essi. Le Parti negozieranno, in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione di tali risultati.

Articolo 7 - Utilizzo dei marchi

1. Le Parti consentono reciprocamente l'uso dei rispettivi marchi, legati alla dicitura "Joint-Lab UPO/acronimo del partner", in tutti gli strumenti di comunicazione e promozione del Laboratorio Congiunto (a titolo di esempio: carta intestata, sito web, materiale pubblicitario, etc.). In ogni caso, è obbligo di ciascuna Parte comunicare anticipatamente all'altra l'utilizzo del relativo marchio nei propri materiali di comunicazione, divulgazione, ecc.



Articolo 8 - Durata e rinnovo del Laboratorio Congiunto

1. Il Laboratorio Congiunto può avere una durata compresa tra tre e cinque anni, eventualmente rinnovabili.
2. Il rinnovo del Laboratorio Congiunto è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della Commissione Monitoraggio della Ricerca, su proposta del/dei Dipartimento/i interessato/i.

Articolo 9 - Disattivazione del Laboratorio congiunto

1. Il Laboratorio Congiunto è disattivato prima della scadenza della Convenzione di cui al precedente Articolo 3 nei seguenti casi:
 - a) volontà congiunta delle Parti;
 - b) gravi irregolarità nella gestione del laboratorio;
 - c) mancata presentazione della relazione annuale di cui al precedente Articolo 5;
 - d) recesso motivato da parte dell'Ateneo o del/dei soggetto/i partner.
2. La disattivazione del Laboratorio Congiunto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Articolo 10 – Norme finali

1. La costituzione dei Laboratori Congiunti è resa nota attraverso la pubblicazione di singole schede di presentazione in un'apposita sezione del sito web di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.